




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Firenze, 17 giugno 2020



Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002*

D'iniziativa dei Consiglieri:

ILARIA BOGETTA

SIMONE BETHINI

SIMONE TARTARO

ANDEA PIETROWI

## **Proposta di legge regionale**

### **Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002**

**Sommario**

**Preambolo**

**Art. 1 – Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002.**

**Preambolo**

**Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1 del decreto legislativo n. 297/1994, anche al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure, è opportuno disporre limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre, in materia di cedole librarie per la scuola primaria, il principio della dematerializzazione e in particolare della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo;

**approva la seguente legge**

**Art. 1**

**Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r.32/2002 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.”.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Anche al fine di rendere uniformi le procedure per l’utilizzo delle cedole librarie fornite dai comuni alle famiglie degli studenti della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, con la presente proposta di legge si dispongono limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre il principio della dematerializzazione e in particolare della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l’acquisto dei libri di testo.

Con riferimento all’articolato, nello dettaglio, viene modificato l’articolo 7 della l.r. 32/2002 introducendo 2 nuovi commi: il comma 2 bis che riporta gli aspetti sopraindicati, specificando che i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo attraverso il sistema della cedola libraria, anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse; il comma 2 ter in cui si specifica che il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.

## TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE

Legge regionale 26 luglio 2002 , n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

TESTO VIGENTE	MODIFICA
<p style="text-align: center;"><i>Art. 7</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico</i></p> <p>1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all' assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.</p> <p>2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:</p> <p>a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;</p> <p>b) l'eroga zione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;</p> <p>c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico</i></p> <p>1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all' assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.</p> <p>2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:</p> <p>a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;</p> <p>b) l'eroga zione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;</p> <p>c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.</p> <p><i>2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.</i></p> <p><i>2 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.</i></p>

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

**Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002**

Soggetto proponente :

**Primo firmatario: Ilaria Bugetti**

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

**Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale**

---

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---

---

## Metodologie di quantificazione utilizzate:

### Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale in quanto, anche al fine di rendere uniformi le procedure per l'utilizzo delle cedole librarie fornite dai comuni alle famiglie degli studenti della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, dispone limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre il principio della dematerializzazione e in particolare della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

### Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---



## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La presente proposta di legge, anche al fine di rendere uniformi le procedure per l'utilizzo delle cedole librarie fornite dai comuni alle famiglie degli studenti della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, dispone limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre il principio della dematerializzazione e in particolare della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

**SI**

**NO**

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non compilare il successivo punto 3.**

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

---

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

\_\_\_\_\_

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.